



## COMUNE DI AREZZO

Servizio Pianificazione Urbanistica

**Classificazione:** M 01 - 20080000007

Arezzo, 16/04/2014

### Provvedimento n. 943

**OGGETTO:** Verifica della rispondenza dei progetti edilizi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti per locali e gli ambienti di lavoro destinati a conservazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

#### Il Direttore

##### **Richiamati:**

- l'art. 82 comma 4 della L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1, che dispone che i compiti di verifica della rispondenza dei progetti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme sono attribuiti rispettivamente:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo apposita dichiarazione, nei casi di:

- 1) verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie che non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
- 2) interventi o opere su edifici a destinazione d'uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico-discrezionali;

b) all'azienda USL competente, nei casi di:

- 1) deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
- 2) nel caso di interventi o opere su edifici a destinazione d'uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.

- il comma 5 del medesimo articolo 82 secondo cui, su richiesta dell'interessato o del comune, l'azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

- l'art. 83 (Procedure per il rilascio del permesso di costruire) comma 4 e l'art. 84 (Disciplina della SCIA) della L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1, che dispongono rispettivamente, che la domanda ovvero la SCIA è accompagnata da una dichiarazione/relazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati oppure adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie;

**Visto** il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Arezzo approvato con Delibera del C.C. n. 142 del 06/11/2013, entrato in vigore il 12/11/2013, ed in particolare il CAPO III : NORME



## COMUNE DI AREZZO

IGIENICHE - Art 37 - “Richiami alle norme di settore e campo di applicazione”, secondo cui, per quanto non specificatamente indicato, si rimanda alle seguenti disposizioni:

Locali di abitazione: Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975;

Locali e ambienti di lavoro: Decreto Regione Toscana n. 7225 del 18 dicembre 2002: “Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro”.

**Considerato che** secondo quanto disposto con l'Allegato “B” del predetto Decreto 7225/2002 e in specifico secondo quanto disposto al Punto 4: “Locali con caratteristiche particolari” con riferimento al comma 4.1: “Cucine e mense con preparazione cibi”, qualsiasi luogo di preparazione e/o manipolazione di sostanze alimentari (soggetto ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 283/62) deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa specifica e dalla deliberazione del C.R. n° 273 del 28/06/1994 “Regolamento locale tipo di igiene in materia di alimenti e bevande, in attuazione dell'art.5 della L.R. 17 ottobre 1983, n.69 come modificata con L.R. 14 aprile 1990, n.48”.

**Considerato altresì** che il citato Regolamento locale tipo di igiene in materia di alimenti e bevande contiene precise e specifiche disposizioni in materia di requisiti igienico sanitari dei locali, così come disposto al riguardo all'articolo n. 7 del medesimo;

**Ritenuto** conseguentemente che, per effetto delle soprarichiamate disposizioni regolamentari, sussistano i presupposti per poter effettuare le necessarie verifiche della rispondenza dei progetti che prevedono conservazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme, senza comportare valutazioni di natura tecnico-discrezionale;

**Accertata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, dando atto che la firma del presente provvedimento costituisce anche formulazione del parere di regolarità tecnica;

**Visto** l'art. 107 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art. 77 dello Statuto Comunale;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 20 del 31/01/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Servizio pianificazione urbanistica;

### DISPONE

- Di dare atto che, per effetto delle soprarichiamate norme regolamentari ed in particolare il Decreto Regione Toscana n. 7225 del 18 dicembre 2002: “Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro”, nonché il “Regolamento locale tipo di igiene in materia di alimenti e bevande” approvato con Del. C.R. n° 273 del 28/06/1994, così come espressamente richiamati dal vigente Regolamento Edilizio, sussistono i presupposti per poter effettuare le necessarie verifiche della rispondenza dei progetti che prevedono conservazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme, senza comportare valutazioni di natura tecnico-discrezionali;

- di dare atto altresì che i disposti normativi di cui all'art. 83 (Procedure per il rilascio del permesso di costruire) comma 4 e di cui all'art. 84 (Disciplina della SCIA) della L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1, che prevedono, rispettivamente, che la domanda ovvero la SCIA sia



## COMUNE DI AREZZO

accompagnata da una dichiarazione/relazione del progettista abilitato, che assevera la conformità del progetto anche alle normative di settore e in particolare igienico-sanitarie, possono essere ottemperati anche per i locali e gli ambienti di lavoro destinati alla conservazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

- di precisare infine, che, ferma restando la facoltà per il Comune o per l'interessato di richiedere il parere all'Azienda USL, ai sensi dell'art. 82, comma 5, della L.R. 01/05, la richiesta da parte del Comune del parere USL non costituisce causa di inefficacia della SCIA di cui all'art. 84, comma 2, lettera d) della stessa L.R. 01/05.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali, previa pubblicazione all'albo pretorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

### **Il Direttore**

Arch. Roberto Calussi

Il presente provvedimento è rilasciato in 3 esemplari originali così assegnati:

Ufficio emittente

Segreteria Generale

Ufficio Sportello Polivalente e Comunicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.